



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 20.11.2006

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Graziano Natale	VISCOMI	COMPONENTE

RECLAMO N. 17 della società A.S. LATTUGHELLE 2003

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (inibizione dirigente Sig. SERRAGO Antonio fino al 31.03.2008).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che l'arbitro ha ricostruito, nel supplemento al rapporto di gara, gli episodi che hanno caratterizzato la gara in epigrafe, in particolare il comportamento addebitato al Serrago, in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull'attribuzione di responsabilità.

Pur tuttavia i fatti imputati al Serrago – di certo oggettivamente gravi - vanno valutati tenendo conto di tutte le circostanze in presenza delle quali si sono verificati.

In particolare ritiene questa Commissione che può attenuare la responsabilità del Serrago, anche se in via certamente marginale, la circostanza che l'intervento è avvenuto al fine di difendere un componente della sua squadra di giovane età.

Di conseguenza la sanzione va rimodulata.

Per tutto quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione a tutto il 30.06.2007.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta al dirigente SERRAGO Antonio fino al 30 GIUGNO 2007;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 25 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore LOBIANCO Lorenzo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo,
rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito all'attribuzione al Lobianco del comportamento offensivo e minaccioso contestato;
Il provvedimento sanzionatorio appare congruo ed adeguato al fatto stesso;
Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO N. 26 della società U.S. PALMESE

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 31.10.2006 (Squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate di gara).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante.
rilevato che la società reclamante sostiene che i fatti per come riportati dagli ufficiali di gara non possono essere messi in discussione nelle modalità del loro verificarsi. Tuttavia, pur dolendosi per la loro gravità, chiedono una riduzione della sanzione assumendo che non risponde al vero che i dirigenti della società U.S. Palmese abbiano omesso le azioni loro imposte a tutela dell'incolumità della terna arbitrale, e addirittura dolosamente.
La Commissione, valutando gli atti ufficiali, ritiene che i fatti in sè considerati comportino l'insorgere di una chiara responsabilità a carico della dirigenza della U.S. Palmese.
È dovuto infatti intervenire il medico sociale del Reggio Sud 2004, squadra ospitata, a soccorrere l'assistente Gervasi; inoltre i dirigenti della squadra di casa non hanno assistito gli ufficiali di gara quando questi hanno avuto necessità di portarsi al commissariato di polizia di Palmi e al presidio ospedaliero della stessa cittadina.
Appare addirittura ultroneo indagare sulla volontà di omettere la dovuta assistenza da parte dei tesserati della Palmese.
I fatti giustificano la conferma della sanzione irrogata.
Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO N. 27 della società A.S. SCILLESE 1927

avverso la regolarità della gara Scillese – Greffa Mosorrofa (1 – 3) del 04.11.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori NUCERA Leo Adriano e ASCIUTTO Mariano.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
premesso che la società A.S. Scillese assume con reclamo dinanzi a questa Commissione Disciplinare che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto vi hanno preso parte i calciatori NUCERA Leo Adriano e ASCIUTTO Mariano in posizione irregolare.
Il vizio discenderebbe dalla non corretta identificazione conseguente alla mancata trascrizione nella distinta di gara di idoneo documento di identificazione o numero di matricola F.I.G.C..
L'arbitro nella seduta odierna ha rappresentato di essere certo dell'identità dei due calciatori, identificati per mezzo di carta d'identità.
Per mera dimenticanza non si è proceduto a trascrivere i dati sulla distinta di gara.
Il reclamo è perciò infondato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo..

RECLAMO N. 28 della società CALCIO TORANO S.T.S.

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 08.11.2006 (Punizione Sportiva perdita della gara Calcio Torano S.T.S: - Cerisano 96 con il punteggio di 0 – 3).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la società reclamante impugna la delibera del giudice di prime cure che ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe la società Calcio Torano in quanto non avrebbe schierato per l'intero incontro tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986 per come prescritto dal Comitato Regionale Calabria nel Comunicato Ufficiale n° 2 del 3.7.2006.

La reclamante sostiene di essersi attenuta al disposto normativo ricostruendo i fatti per come segue.

La squadra del Torano schierava tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986 (Garofalo Fabrizio, Ricioppo Aldo Mario e Lusi Ettore), tra il primo e secondo tempo sostituiva un calciatore del 1978 (Garofalo Giuseppe) e schierava ulteriore calciatore "under 1986" (Cariati Luca), portando a quattro le presenze di calciatori nati dopo il 1986; quando compiva un secondo avvicendamento, sostituendo un calciatore "under 1986" (Lusi Ettore) le prescritte presenze rimanevano comunque tre (Garofalo Fabrizio, Ricioppo Aldo Mario e Cariati Luca), non violando il disposto della normativa citata. Tale consistenza tornava a quattro – ma ciò non rileva ai fini del ricorso in esame - con l'ultima sostituzione.

Quanto sostenuto risponde al vero. È palese perciò come per tutto l'arco della gara sono rimasti in campo almeno tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986.

In accoglimento del reclamo va pertanto annullata l'impugnata delibera del Giudice Sportivo e ripristinato il risultato, conseguito sul campo, di 1 – 0 a favore del Calcio Torano.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo annulla l'impugnata delibera del Giudice Sportivo e ripristina il risultato della gara disputata il 29.10.2006 Calcio Torano - Cerisano 1 – 0;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 21/11/2006

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)